



Data di pubblicazione: 15/11/2019

Nome allegato: *Lettera di invito Accordo Quadro Strutture sociali Lazio.pdf*

CIG: 8030993912 (1);

Nome procedura: *Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio immobiliare di proprietà dell'INPS destinato a strutture sociali gestito della Direzione regionale INPS del Lazio per la durata di un anno.*

Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.50/2016, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio immobiliare di proprietà dell'INPS destinato a strutture sociali gestito dalla Direzione regionale INPS del Lazio.

CIG: 8030993912



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Acquisti e Appalti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs n. 50/2016, per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio immobiliare di proprietà dell’INPS destinato a strutture sociali gestito della Direzione regionale INPS del Lazio per la durata di un anno.

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs n. 50/2016.

CIG 8030993912

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054279 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Premessa	3
Art. 1 Valore e oggetto della procedura	3
Art. 2 Criteri di selezione	5
Art. 3 Modalità di partecipazione alla RdO	8
<u>Art. 3-bis Pagamento a favore dell’Autorità</u>	
Art. 4 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzi e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete	
Art. 5 Avvalimento dei requisiti	25
Art. 6 Soccorso istruttorio	26
..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 7 Svolgimento della procedura	27
Art. 8 Aggiudicazione e stipulazione del contratto	29
Art. 9 Modalità di esecuzione dei Lavori	30
Art. 10 Controlli al termine dei lavori e collaudo	31
Art. 11 Penali	31
Art. 12 Risoluzione	32
Art. 13 Recesso	33
Art. 14 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	33
Art. 15 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento	34
Art. 16 Divieto di cessione del contratto e subappalto	36
Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	38
Art. 18 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera	40
Art. 19 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante	40
Art. 20 Lavoro e sicurezza	41
Art.21 Criteri Ambientali Minimi	42
Art. 21 bis Chiarimenti	43
Art. 22 Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati	44
Art. 23 Contatti con l’Unità Ordinante e ufficio competente	45
Art. 24 Spese	46
Art. 25 Foro competente	46
Art. 26 Allegati	46

CIG: 8030993912

Premessa

La presente lettera d'invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePA.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la presente lettera d'invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario di partecipazione alla procedura, sono attestati attraverso l'abilitazione al MEPA per il bando "Lavori di manutenzione edili" a qualificazione obbligatoria – OG1 Edifici civili e industriali classificazione I. I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono sanciti nella specifica R.d.O. su MePA.

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n. RS30/698/2019 del 13 novembre 2019 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, con Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso (art. 36, comma 9 bis del Codice) determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi ai singoli prezzi unitari dei Listini di gara specificati all'art. 4, comma 9, del Capitolato speciale d'appalto titolo I ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (art. 97, comma 8, del Codice).

CIG 8030993912

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Pasquale Cerbone - PEC: ing.pasquale.cerbone@postacert.inps.gov.it

Art. 1 Valore e oggetto della procedura

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del Codice degli appalti, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria edile del patrimonio immobiliare di proprietà dell'INPS destinato a strutture sociali gestito dalla Direzione regionale INPS del Lazio per la durata di un anno, la cui tipologia viene descritta nell'art.2 del CSA titolo I.

CIG: 8030993912

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è individuato nell'elenco fabbricati di cui al CSA titolo II. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la consistenza degli immobili oggetto dell'appalto, in aggiunta o in diminuzione, per esigenze operative e funzionali dell'Istituto.

I Lavori riguardano in particolare:

	Lavorazione	Cat. ex d.P.R. 207/2010 (richiamato dall'art. 216, comma 14, del Codice)		Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Categoria prevalente o scorporabile	Prevalente
1	Opere Edili	I	€136.347,99	SI	OG1	SI
2	Impianti tecnologici	I	€31.982,86	SI	OG11	NO

Le caratteristiche tecniche delle lavorazioni sono dettagliatamente disciplinate nel CSA titolo II. L'affidamento relativo all'Accordo Quadro avverrà mediante il ricorso ad una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/16, da aggiudicarsi secondo il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'Appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 168.330,85 (Euro centosessantotrecentotrenta/85) IVA esclusa, di cui € 6.656,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il valore a base di gara, è stato determinato sulla base dell'importo dei lavori che, nei contratti susseguenti, verranno contabilizzati a misura con riferimento ai prezzi unitari ribassati ed agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base delle tipologie di Lavori

CIG: 8030993912

dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico (titolo I e II) allegati alla presente Lettera di invito, formulando un ribasso percentuale da applicarsi ai singoli prezzi unitari dei Listini di gara di cui all'art. 4, comma 9, del Capitolato speciale d'appalto titolo I.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ai valori di cui ai Listini sopra richiamati.

La durata complessiva dell'Accordo Quadro è fissata a 12 mesi decorrenti dalla consegna generale dei lavori ai sensi dell'art.15 del CSA titolo I, purchè ciò non determini un impegno finanziario dell'Istituto superiore rispetto agli stanziamenti annuali stabiliti in bilancio. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Per tutti gli altri aspetti relativi ai termini per l'esecuzione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 14 del CSA titolo I.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" e la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. e) e all'art. 59, comma 5-bis, del "Codice".

E' comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attività medesime.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a **€ 99.820,19 (Euro novantanovemilaottocento/19)**.

La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto Normativo per la regolamentazione dei lavori a seguito del quale l'Assuntore sarà obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei contratti applicativi e degli ordinativi.

Art. 2 Criteri di selezione

A conferma di quanto già dichiarato in sede di abilitazione al Bando MEPA, i Concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 216, comma 14, del Codice e 61 del d.P.R. 207/10, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai Lavori da assumere, come risultanti dalla tabella recante «Categorie d'opera», di cui al precedente articolo 1.

I Concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/10.

CIG: 8030993912

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice, il requisito di cui al precedente art. 1 dovrà essere posseduto dalla capogruppo per i Lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i Lavori scorporati ciascun mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei Lavori che intende assumere e nella misura indicata per il Concorrente singolo.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di Operatori Economici, di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento); la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'intero raggruppamento o consorzio. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Con riferimento ai requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione quanto rispettivamente disposto dagli artt. 47 del medesimo Codice e per i consorzi stabili dall'art. 94 del d.P.R. 207/2010.

Gli Operatori Economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del d.P.R. 207/10, e, in particolare, di:

a) adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante:

- volume d'affari in Lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di invio della RDO, non inferiore al 100% degli importi della qualificazione richiesta nella varia categoria dell'Appalto da affidare;
- se l'Operatore Economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza, patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del Codice Civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa, da comprovarsi mediante:

CIG: 8030993912

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
 - esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di invio della RDO, appartenenti a ciascuna categoria dell'Appalto, di importo non inferiore al 90% (novanta per cento) di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di invio della RDO, in relazione alla categoria oggetto dell'Appalto, di importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (sessantacinque per cento) dell'importo della classifica richiesta; adeguata dotazione di attrezzature tecniche, da comprovarsi secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del d.P.R. 207/10, relativa al decennio antecedente la data di invio della RDO;
- d) adeguato organico medio annuo, da comprovarsi mediante il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del d.P.R. 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di invio della RDO;
- e) possesso del Sistema di qualità aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 207/10, in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente accreditato. Saranno riconosciuti a tal fine i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Saranno parimenti ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora l'Operatore Economico interessato non abbia la possibilità di ottenere la certificazione entro il termine di presentazione delle Offerte per motivi non imputabili all'Operatore medesimo, a condizione che quest'ultimo dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiesta.

In sede di procedura, il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato mediante la Dichiarazione integrativa del Concorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, e mediante il DGUE.

I requisiti di cui sopra verranno comprovati con le modalità indicate al successivo art. 7.

CIG: 8030993912

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all'art. 5 della presente Lettera di invito, dovrà essere allegata in sede di Offerta tra i documenti di carattere amministrativo.

Art. 3 Modalità di partecipazione alla RdO

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di Appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Il Concorrente è invitato a presentare l'Offerta, mediante il portale www.acquistinretepa.it entro le ore 12,00 del giorno 9 dicembre 2019, pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MEPA.

Il Concorrente dovrà inviare tramite il Sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

(i) Documenti di carattere amministrativo:

- a)** il **Documento di Gara unico Europeo** (di seguito per brevità anche il "DGUE") di cui all'allegato sub A, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle linee guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.
- Il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto esclusivamente secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;

CIG: 8030993912

b) Istanza di partecipazione del Concorrente di cui all'allegato *sub 1*, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, secondo quanto previsto nello schema di Dichiarazione integrativa del Concorrente.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017 e sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con Sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza.
 - membri del collegio sindacale nelle società con Sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con Sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con Sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. dell'8 novembre

CIG: 8030993912

2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena

CIG: 8030993912

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- la durata della esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all'art. 80 del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 bis dell'art. 80 medesimo;
- il Concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il Concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di Appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 34-bis, commi 6 e 7, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione opera nel caso in cui l'Operatore Economico Concorrente abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; in tal caso, l'esclusione non opera quando il Concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della data di invio delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-

CIG: 8030993912

sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della Concorrenza.
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applica l'articolo 186-bis (concordato con continuità aziendale) del regio decreto

CIG: 8030993912

medesimo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto (di ammissione alla procedura di concordato) di cui all'articolo 163 del precitato regio decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fermo quanto stabilito dall'art. 110, comma 6 del Codice. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

La Dichiarazione integrativa dovrà contenere altresì:

- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 7, su richiesta e senza indugio.

L'Istanza di partecipazione del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub* 1 alla presente Lettera di Invito per l'affidamento di lavori, da intendersi parte integrante della Lettera stessa.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una Dichiarazione integrativa o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

La Dichiarazione Integrativa del Concorrente e il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente;**

- c) nel solo caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui all'art. 5 della presente lettera di Invito;

CIG: 8030993912

d) nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la seguente documentazione:

- i.** la dichiarazione di subappalto, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente: indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del codice, nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente. **Detta dichiarazione è già contenuta nel DGUE;**

e) il **documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore del contratto a base di gara.** Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 5 alla presente Lettera di invito;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio

CIG: 8030993912

1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiaria l'INPS;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
4. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
5. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Istituto, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
7. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del Contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 o agli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice;
9. recare la sottoscrizione del garante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:

- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di

CIG: 8030993912

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; oppure
- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, e terzo applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1,
oppure
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali benefici, l'Operatore Economico documenta, in sede di offerta, il possesso dei requisiti, mediante la **presentazione di almeno uno dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente:**

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Istanza di partecipazione <allegato *sub* 1 alla presente Lettera di invito.

CIG: 8030993912

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ovvero aggregazioni di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio/organo comune sia in possesso dei predetti requisiti.

Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente a seguito del caricamento a Sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal Sistema medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del predetto Decreto;

- f) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore.** In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
- g)** il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**" sottoscritto digitalmente, quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del Sistema AVCpass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it). In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del Sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto Sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- h)** la copia della presente Lettera di Invito e delle eventuali Informazioni complementari, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'Offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente

CIG: 8030993912

medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*.

La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.

I. Documenti di carattere economico:

- **Offerta Economica**, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *sub* 3 alla presente Lettera di invito. Nell'ambito dell'Offerta Economica dovrà essere indicato:
 - il ribasso unico percentuale sul valore complessivo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere;
 - costi aziendali concernenti l'adempimento dell'Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
 - costi dell'Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

La percentuale di ribasso offerto si applicherà ai prezzi unitari, sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, Titolo I e II, e relativi allegati.

L'Offerta sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e l'Offerta medesima verrà adeguata per arrotondamento.

Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

I valori offerti IVA esclusa dovranno essere altresì indicati a Sistema e dovranno coincidere con quanto risultante dall'Offerta Economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato sub 3 al presente documento.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche **copia scansionata del titolo abilitativo**, sottoscritta con firma digitale.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale www.acquistinretepa.it, si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di e-Procurement, disponibili sul medesimo portale.

Art. 3 bis Pagamento a favore dell'Autorità

Come previsto dalla Deliberazione numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, in ragione dell'importo posto a base d'asta l'Operatore economico è tenuto al versamento di un contributo a favore dell'Autorità in misura pari ad euro 20,00.

Art. 4 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzi e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare Offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MEPA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

E' fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di Operatori Economici o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali

CIG: 8030993912

consorziati/imprese il consorzio/aggregazione concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio/impresa sia il consorziato/aggregazione; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

E' consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si applicano le previsioni di cui all'art. 48, del Codice, in quanto compatibili, alla normativa vigente e alla presente Lettera di invito.

I. Documenti di carattere amministrativo

CIG: 8030993912

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- **il DGUE e l'Istanza di partecipazione del Concorrente** di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3, dovranno essere presentati e sottoscritti da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere **apposita dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Istanza di partecipazione del Concorrente, allegato *sub* 1 alla presente Lettera di invito;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovranno risultare la specificazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio o aggregazione e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai Concorrenti riuniti**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Istanza di partecipazione del Concorrente, allegato *sub* 1 alla presente Lettera di invito.

Nel caso di offerta presentata **da un raggruppamento o da un consorzio già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio o in aggregazione di imprese di rete, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere **apposita dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo o all'organo comune, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice**, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub* 1 alla presente Lettera di invito.

CIG: 8030993912

Nel caso di Offerta presentata da un'**aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete**, come definita all'art. 45, comma 2, f), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Decreto e anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'A.N.AC. con Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, valgono le seguenti regole speciali:

a) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:

- **il DGUE e l'Istanza di partecipazione del Concorrente** di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 dovranno essere presentati e sottoscritti **da ogni componente della rete**;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovranno risultare la specificazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio o aggregazione e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai Concorrenti riuniti**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Istanza di partecipazione del Concorrente, allegato *sub* 1 alla presente lettera di invito;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì essere prodotto il **contratto di rete, sottoscritto con firma Digitale autenticata** dal Notaio o da altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/05. Qualora il contratto di rete non sia stato redatto in formato elettronico, potrà esserne prodotta copia scansionata, accompagnata da una dichiarazione dell'Offerente, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/00 e sottoscritta con firma digitale, nella quale si attesta che il contratto non è disponibile in formato elettronico e che la copia è conforme all'originale. Il contratto di rete dovrà recare indicazione dell'organo comune e dei relativi poteri;

b) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica valgono le medesime regole poste con riferimento alla rete dotata di soggettività giuridica, con la seguente eccezione:

- il contratto di rete dovrà contenere altresì il **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito all'organo comune. In tal caso il contratto di rete dovrà essere prodotto secondo le modalità di cui al precedente punto 3 della lettera a);

CIG: 8030993912

- qualora la Firma Digitale apposta al contratto di rete redatto in modalità elettronica, **non risulti autenticata**, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta con Firma Digitale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati **gli estremi del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito all'organo comune. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Istanza di partecipazione del Concorrente, allegato *sub* 1 alla presente Lettera di invito. Dovrà essere altresì attestata l'avvenuta redazione del mandato nelle modalità dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/05;
- c) in caso di rete **sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria**, valgono le medesime regole poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi costituiti e costituendi, con la seguente eccezione:.
- tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà essere prodotto il **contratto di rete**, sottoscritto con Firma Digitale autenticata dal Notaio o da altro Pubblico Ufficiale, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/05. Il contratto di rete dovrà recare indicazione dell'organo comune e dei relativi poteri;
 - qualora sia stato conferito mandato speciale con rappresentanza e il contratto di rete sia stato stipulato con modalità diverse dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/05, nell'ambito della documentazione amministrativa, dovrà sussistere apposita **dichiarazione**, sottoscritta con Firma Digitale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si attesti l'avvenuta redazione del mandato nelle modalità dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/05. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Istanza di partecipazione del Concorrente, allegato *sub* 1 alla presente Lettera di invito.

Nel caso di offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice**, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di offerta **per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;**
- **il DGUE e la Istanza di partecipazione del Concorrente** di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 dovranno essere presentati e sottoscritti **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**

II. Documenti di carattere economico

Con riferimento ai documenti di carattere economico, si applicano i seguenti criteri:

- in caso di **raggruppamenti o consorzi, non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di **raggruppamenti o consorzi, già costituiti** tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria/capogruppo, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria/capogruppo;
- in caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)**, del Codice tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del consorzio avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
- in caso di **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete**, come definita all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016:
 - in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete **dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
 - in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete **dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici aderenti alla rete, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
 - in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di **rete sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria**, valgono le medesime regole poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi costituiti e costituendi.

CIG: 8030993912

Art. 5 Avvalimento dei requisiti

Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 2, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A - Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:

- a.** una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b.** una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- c.** originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo potranno essere rese mediante l'utilizzo del *form* di cui all'allegato *sub 2* della presente Lettera di invito. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. Nell'ambito del DGUE del Concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di

CIG: 8030993912

dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed esclude la garanzia.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il Contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice.

Art. 6 Soccorso istruttorio

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 7 Svolgimento della procedura

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai Concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a Sistema, con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MEPA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso*" e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il MEPA, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis*, del Codice.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.

A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la Stazione Appaltante provvederà, in seduta pubblica, alla individuazione di uno dei metodi di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2 (nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o superiore a quindici), e 2-*bis* (nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a quindici), del Codice.

Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque non si applicheranno i criteri di cui sopra, ma l'Istituto, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, potrà valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del Codice. In tal caso non troveranno applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97, del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'Aggiudicatario nella propria Offerta Economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti nel corso della seduta pubblica.

CIG: 8030993912

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua, l'Istituto potrà richiedere all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 2. A tal fine l'Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il Sistema AVCPass, salvo che

Ai fini di cui al terzo periodo che precede, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il Sistema AVCPass, i seguenti mezzi di prova:

- a)** con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 2, copia dell'attestato di qualificazione del Concorrente, in corso di validità, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata;
- b)** in caso di Operatori Economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, la documentazione a comprova dei requisiti indicati nella presente Lettera di invito, prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

L'Operatore Economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Istituto, potrà provare il possesso dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale Sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico-finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nel DGUE e nella Istanza di partecipazione del Concorrente.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 8 Aggiudicazione e stipulazione del contratto

All'esito dello svolgimento della procedura sul Sistema, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante l'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Il Contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a Sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal Sistema medesimo, come integrato dall' Addendum al documento di stipula, di cui all'allegato sub 4 alla presente Lettera di invito.

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dall'esecutore entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Entro il medesimo termine di **10 (dieci) giorni**, l'Aggiudicatario dovrà altresì trasmettere il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CIG: 8030993912

La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice. **La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.**

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'esecutore dei Lavori sarà obbligato altresì a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei Lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori.

L'importo della somma da assicurare ai fini del precedente comma sarà equivalente all'ammontare netto contrattuale.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei Lavori dovrà essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei Lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 9 Modalità di esecuzione dei Lavori

L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

CIG: 8030993912

Ai fini delle attività di cui al periodo precedente, il RUP si avvale del Direttore dei Lavori, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.

Il Direttore dei Lavori del presente affidamento è il geom. Vittorio Frasca.

Il Direttore dei Lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal Contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei Lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Il Direttore dei Lavori emana ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'Appalto.

Il Direttore dei Lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il Direttore dei Lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dei Lavori, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 10 Controlli al termine dei lavori e collaudo

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste per il caso di ritardata esecuzione.

Art. 11 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le penali di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, Titolo I.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

CIG: 8030993912

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 12 Risoluzione

Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine

CIG: 8030993912

assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e le relative spese.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 13 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai lavori erogato e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Istituto e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 14 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

CIG: 8030993912

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

I corrispettivi contrattuali, quali risultanti dal prezzo offerto in corso di procedura, si riferiscono all'esecuzione dell'Appalto nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente i Lavori affidati.

Tali corrispettivi dovranno intendersi comprensivi e remunerativi di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente documento e in ogni altro atto afferente ai Lavori. Ove l'Appalto, per qualunque causa, dovesse arrestarsi e concludersi prima della consegna dei Lavori, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto a quello dovuto per le prestazioni effettuate.

La remunerazione dell'Appaltatore avverrà con le modalità previste dagli artt. 16 e 17 del Capitolato speciale d'Appalto, Titolo I.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Regionale Lazio – Area Strutture Sociali – V.le Regina Margherita 206, 00198 Roma - C.F. 80078750587 indirizzata alla sede Amministrativa 7080, usando il codice univoco IPA: **UF5HHG**.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'Iva sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità Iva il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

CIG: 8030993912

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla presente Lettera di invito, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici, consorzio ordinario, o aggregazione di imprese di rete, tutte le fatture delle società componenti l'Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, anche su richiesta dell'Operatore Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 16 Divieto di cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Tutte le lavorazioni oggetto del presente Appalto sono subappaltabili nella misura massima del 40%, purché sussistano le condizioni e siano effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016, del Codice.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- b) che all'atto dell'offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.

La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) la copia del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;

CIG: 8030993912

- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) la copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'Operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'Operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento dei Lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

CIG: 8030993912

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

CIG: 8030993912

- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;
- g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

CIG: 8030993912

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 18 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'Aggiudicatario:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/10, come declinati al 2 capoverso dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

È obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle imprese.

Art. 19 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede

CIG: 8030993912

di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso del presente articolo, l'Istituto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 16.

Art. 20 Lavoro e sicurezza

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto della presente Lettera di invito, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza di cui sopra a tutti i propri eventuali subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

CIG: 8030993912

In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 19.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 21 Criteri Ambientali Minimi

Dovranno inoltre essere rispettati, ove applicabili, i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione dei

CIG: 8030993912

edifici pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. del 6 novembre 2017, n. 259.

In particolare, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'Operatore Economico collocato al primo posto della graduatoria provvisoria di merito di voler produrre, **entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi** dalla richiesta, le schede tecniche e le campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare e la loro conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto sopra citato. Qualora trattasi di materiali per cui è prevista certificazione, l'Operatore è altresì tenuto al rilascio di detta certificazione e della dichiarazione di esecuzione dei Lavori in conformità alla certificazione medesima.

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare un ulteriore termine di 5 giorni per integrare, ove necessario, la documentazione fornita. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del Concorrente dalla gara.

Art. 21 bis Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente inoltrando le richieste di chiarimenti tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sotto indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, almeno 6 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle Offerte.

Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli Operatori Economici interpellati tramite la piattaforma MEPA nonché, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure MEPA > (a sinistra in basso).

Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

Art. 22 Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- b) il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento (UE) 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza,
- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

CIG: 8030993912

- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);
 2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.

Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato *sub* 8 alla presente Lettera di invito.

Art. 23 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Cerbone, salvo diversa determinazione, all'indirizzo e-mail: pasquale.cerbone@inps.it

CIG: 8030993912

ovvero telefonicamente al n. 3357388238 e il Direttore dei Lavori geom. Vittorio Frasca all'indirizzo e-mail: vittorio.frasca@inps.it ovvero telefonicamente al n. 06/77388469.

L'Ufficio territorialmente competente per la gestione del contratto è:

INPS Direzione Regionale Lazio – Viale Regina Margherita, 206 – 00198 Roma.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

Art. 24 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

Art. 25 Foro competente

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 26 Allegati

- All. A:** Documento di Gara unico Europeo – DGUE;
- All. 1:** Istanza di partecipazione del Concorrente;
- All. 2:** Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;
- All. 3:** Schema di offerta economica;
- All. 4:** Addendum al documento di stipula;
- All. 5:** Elenco Istituti di Credito;
- All. 6:** Capitolato speciale d'Appalto titolo I;
- All. 6.1:** Capitolato speciale d'Appalto titolo II;
- All. 7:** Atto giuridico di nomina quale responsabile esterno del Trattamento dei dati personali.